



ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO
Area Affari Comuni - Fondo di Rotazione
Ufficio Affari Legali Ordinari

Ufficio Provinciale di Catania

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N° 65 DEL 28/07/2016

Oggetto: Atto di indirizzo operativo ed assegnazione della somma di € 14.137,76, nella gestione provvisoria dell'esercizio 2016, per saldo compenso all'Avvocato Marco Venerando Biondi - Controversia E.S.A./Istituto Statale d'Istruzione Superiore "Filippo Eredia" di Catania.

PROPOSTA
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- che l'Ente Sviluppo Agricolo è proprietario di n° 2 appartamenti siti in Catania, Piazza Ludovico Ariosto n. 21/25, a seguito di atto di compravendita del 30/06/1958, rogato dal Dott. Gaetano Musumeci, notaio in Misterbianco;
- che tali immobili sono stati acquisiti al patrimonio dell'Ente in virtù dell'art. 22 del D.P.R. n° 1704 del 22/05/1956 che prevedeva, tra l'altro, che tutte le spese di gestione fossero a carico dell'allora E.R.A.S., fino al subentro degli Enti locali;
- che sulla scorta del suddetto decreto il Presidente *pro tempore* dell'E.R.A.S. consegnava, giusto verbale del 11/08/1958, al Preside *pro tempore* dell'istituto in argomento, i locali di che trattasi, che sono stati adibiti a sede degli uffici di segreteria e del consiglio dell'amministrazione della scuola;
- che successivamente, trattandosi di scuola di istruzione di secondo grado, con leggi regionali n. 9/86, art. 13, e n.15/88, art. 7, la gestione del predetto Istituto (manutenzione, arredamento, dotazione di attrezzature) venne attribuita alla Provincia Regionale di Catania;
- e ancora, che nel 1986 l'Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura veniva aggregato all'Istituto Tecnico Agrario Statale "Filippo Eredia" di Catania trasferendone la sede in Via B. del Bosco n. 43, diventando a tutti gli effetti di legge un istituto di istruzione secondaria superiore, con la conseguenza che i locali di Piazza L. Ariosto perdevano la loro primaria destinazione prevista dal D.P.R. 1704/1956;
- che, a seguito di tali superiori eventi, il predetto immobile, sin dal lontano 1986 è stato detenuto illegittimamente e senza alcun "titoio" dall'Istituto Tecnico Agrario "Filippo Eredia" con sede in Catania, via del Bosco n. 43;
- che, sebbene la suddetta scuola sia stata più volte sollecitata a rilasciare i predetti locali, questa ha continuato a detenerli, tanto da indurre l'E.S.A. a promuovere il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Catania, in considerazione del fatto che l'Ente ha dovuto subire diverse procedure esecutive da parte del condominio di Piazza L. Ariosto n. 21/25, relativamente a tutte le spese condominiali ordinarie e straordinarie rimaste a carico dell'E.S.A., quale subordine del pagamento delle spese condominiali a partire dall'anno di attribuzione della gestione alle Province Regionali;

- che la Sede Provinciale di Catania aveva incaricato l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in propria difesa e rappresentanza, la quale però, con nota prot. n° 17959 del 05/09/2003, ha comunicato la propria impossibilità giuridica ad assumere la difesa dell' Ente per conflitto d'interessi con un organo dello Stato;
- che la stessa Avvocatura Distrettuale di Catania ha suggerito l'opportunità per l'Ente di avvalersi, per la tutela dei propri interessi, di un legale del libero foro;
- che con Deliberazione n. 1773/C.S. del 30/12/2003 l'Ente incarica il professionista esterno, Avv. Angelo Gagliano del Foro di Catania , ed ha incoato il giudizio di primo grado, che si è concluso con l'emissione da parte del Tribunale Civile di Catania della sentenza n° 2405 del 28/03/2008, con la quale il Giudice Unico ha rigettato le istanze avanzate dall'E.S.A.;
- però, che tale decisione si è ritenuta decisamente errata in considerazione del fatto che:
 1. il decreto n. 1705/1956, in ottemperanza al quale l'E.S.A. si assumeva gli oneri della citata scuola, fissava i termini fino al subentro degli Enti Locali;
 2. la gestione non didattica dell'Istituto, con le sopra menzionate leggi regionali, è stata trasferita, già dal 1986, alla Provincia Regionale di Catania, ponendola a suo carico;
 3. l'Istituto Professionale, in seguito all'unificazione con il Tecnico Agrario avvenuta nel 1986, ha perso la propria primaria destinazione nonché la finalità istitutiva di preparare personale di ordine esecutivo nei vari settori dell'agricoltura ed ha assunto la nuova veste giuridica di scuola di istruzione secondaria superiore;
- che alla luce delle superiori considerazioni, è stato ritenuto opportuno appellare la citata sentenza del Tribunale di Catania ed all'uopo affidare l'incarico di curare la tutela degli interessi dell'E.S.A. ad un professionista esterno;
- che l'Avv. Angelo Gagliano, il legale che ha assistito questa Amministrazione nel primo grado di giudizio, ha manifestato per le vie brevi l'impossibilità a continuare la difesa dell'Ente;
- che con deliberazione n.° 321/CA- del 07/07/2009, l'ESA ha nominato il professionista esterno Avv. Marco Venerando Biondi per la proposizione d'appello avverso alla sentenza n° 2405/08 del Tribunale Civile di Catania;
- che con sentenza N. 194 del 07 febbraio 2014 la Corte D'Appello di Catania, non definitivamente pronunciando, accoglie l'appello proposto dall'E.S.A. contro l'Istituto Statale d'Istruzione Superiore F. Eredia e per reffetto condanna l'Istituto Statale d'Istruzione Superiore F. Eredia a rilasciare in favore dell'appellante gli appartamenti indicati in motivazione nonché al risarcimento dei danni per la cui quantificazione la causa va rimessa in istruttoria con separata ordinanza;
- che il 20 luglio 2015 si è svolta l'udienza e l'avv. Marco Venerando Biondi ha precisato le conclusioni facendo riferimento a quanto già dedotto, richiesto ed eccepito in seno all'atto del giudizio, la Corte D'Appello del Tribunale di Catania ha posto la causa in decisione con termini per deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche come per legge;
- che la Corte D'Appello del Tribunale di Catania con sentenza definitiva n. 1798/15 si è definitivamente pronunciata accogliendo il gravame proposto dall'E.S.A. avverso la sentenza del Tribunale di Catania del 30/05/2008 condannando l'Istituto scolastico "Filippo Eredia" al pagamento in favore dell'appellante E.S.A., della somma di € 365.000,00, oltre alla rifusione delle spese del primo e del secondo grado di giudizio;
- che con Deliberazione n. 192/C.S. del 22/10/2013 e successiva Determinazione del Direttore Generale n. 105 del 31/12/2014 all'Avv. Marco Venerando Biondi, per la propria attività professionale svolta, l'Ente ha versato un acconto di € 2.876,04, comprensivo di IVA al 21% e ritenuta di acconto di € 400,00;

VISTA la deliberazione n. 321/CA- del 07/07/2009;

CONSIDERATO:

- che l'Avvocato Marco Venerando Biondi, a saldo del compenso del proprio operato, ha trasmesso all'Ufficio di Catania un preavviso di fattura datato 29 gennaio 2016, acquisito agli atti il 01/02/2016 con prot. n. 58, ammontante ad € 14.137,76, comprensivo del contributo alla Cassa Prev. Avv.ti nella misura del 4%, in franchigia da IVA ai sensi dell'art. 1 cc. 54-89 L. 190/2014 e non soggetto alla ritenuta d'acconto ai sensi del c. 67 L. 190/2014;

VISTA:

- la nota prot. n.11506 del 10/05/2016 con la quale il Servizio Vigilanza Enti dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, autorizza, ai sensi dell'art. 43 del D.lgs n. 118/2011, punto 8.3, dell'art.4/2 e successive modifiche ed integrazioni, la gestione provvisoria fino al 31/05/2016;

RITENUTO:

- di dover procedere all'assegnazione della superiore somma di € 14.137,76 per il pagamento del compenso del succitato professionista per l'attività professionale svolta gs. incarico di difesa nel giudizio di cui in epigrafe;
- che, per le motivazioni di cui sopra, la spesa di che trattasi è da ritenersi urgente e indifferibile al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi in quanto derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e rientra tra le finalità dell'art. 23 del D.P.R. n. 97/2003 e s.m.i.;

PROPONE:

- di procedere al pagamento della somma di € 14.137,76, comprensiva del contributo alla Cassa Prev. Avv.ti nella misura del 4%, in franchigia da IVA ai sensi dell'art. 1 cc. 54-89 L. 190/2014 e non soggetto alla ritenuta d'acconto ai sensi del c. 67 L. 190/2014, in favore dell'Avv. Marco Venerando Biondi a saldo dell'attività professionale espletata nella controversia in oggetto citata;
- di assegnare con la presente proposta la somma di € 14.137,76 impegnando la relativa somma nella gestione provvisoria del bilancio di previsione 2016 sul Capitolo 78


Il Responsabile del Procedimento
Rag. Apollonia Nicolosi



Il Dirigente dell'Ufficio Provinciale di Catania
Dott. Franco Greco



Il Responsabile dell'Ufficio Affari Legali,
del Personale ed Adempimenti Disciplinari
Dott. Domenico D'Aquila



Deliberazione del Commissario Straordinario n. _____ del _____

Oggetto: Atto di indirizzo operativo ed assegnazione della somma di € 14.137,76, nella gestione provvisoria dell'esercizio 2016, per saldo compenso all'Avvocato Marco Venerando Biondi - Controversia E.S.A./Istituto Statale d'Istruzione Superiore "Filippo Eredia" di Catania.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

- POSITIVO
 NEGATIVO

Area Affari Comuni - Fondo di Rotazione
Il Responsabile dell'Unità di Staff
Dott. Giuseppe Greco

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

- POSITIVO

ATTO
IMPEGNO
SUBIMPEGNO

Q=V
: 115/2016
: 360375

- NEGATIVO

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

ai sensi art. 20 co.3 L.R. 19/05
si rende il favorevole visto di legittimità
Il Direttore Generale
Maurizio Cimino



[Signature]

DIRETTORE GENERALE
Commissario Straordinario
Dr. Filippo Biondi

[Signature]

Deliberazione n° 65/Commissario Straordinario

OGGETTO: Atto di indirizzo operativo ed assegnazione della somma di €. 14.137,76, nella gestione provvisoria dell' esercizio 2016 per saldo compenso all'Avv. Marco Venerando Biondi - Controversia E.S.A./Istituto Statale d'Istruzione Superiore "Filippo Eredia" di Catania.

L'anno Duemilasedici il giorno 28 del mese di luglio in Palermo.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Assiste il Direttore Generale Commissario ad Acta Dr. Fabio Marino.

VISTA la L.R. n.21 del 10/08/1965 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto dell'Ente, approvato con D.P.R.S. del 21/01/1966 n.108/A, registrato alla Corte dei Conti il 13/08/1966, reg.1, fg.75;

VISTA la L.R. n. 212 del 14/09/1979;

VISTA la L.R. n. 22 del 28/03/1995;

VISTA la L.R. n. 19 del 20/06/1997;

VISTA la L.R. n. 17 del 28/12/2004 art. 44;

VISTA la L.R. n. 19 del 23/12/2005;

VISTO l'art. 17 della L.R. 11/2010;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'Ente approvato con Deliberazione n. 170/C. ad Acta del 19/06/2012;

VISTA la nota prot. 38979 del 10/12/2012 del Servizio Vigilanza Enti con la quale, a seguito dell'approvazione con Deliberazione della Giunta di Governo Regionale n. 400 del 12/10/2012, è stata comunicata l'esecutività della Deliberazione n. 170/C. ad Acta del 19/06/2012;

VISTO il D.A. n° 32/GAB del 13 giugno 2016 dell'Assessore Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea con il quale il Dott. Fabio Marino è nominato Commissario ad Acta per le funzioni di Direttore Generale;

VISTO il D. A. n. 4/Gab del 20 aprile 2016 dell'Assessore regionale dell'Economia, notificato all'E.S.A. dall'Ufficio di Gabinetto dell'Assessore con nota prot. n. 1786/A.05 con la quale viene istituito il Collegio straordinario dei Revisori dei conti dell'Ente.

CONSIDERATO che in data 17/05/2016 la Dott.ssa Patti Maria Anna nella qualità di Presidente, la Dott.ssa Lo Iacono Maria Rita e il Sig. Amedeo Monti si sono insediati nella qualità di componenti del Collegio Straordinario dei Revisori dei Conti.

VISTA la nota prot. n. 346 del 22/07/2016 con la quale si invita il Collegio Straordinario dei Revisori dei Conti a partecipare alla seduta del 28/07/2016.

VISTO il D.P. n. 125/Serv. 1°/S.G. del 03/05/2013, del Presidente della Regione Siciliana con il quale l'On. Francesco Concetto Calanna è stato nominato Commissario Straordinario presso l'Ente di Sviluppo Agricolo.

VISTO il D.P. n. 299/Serv.1/SG del 07/07/2016 del Presidente della Regione Siciliana che conferma l'incarico al Commissario Straordinario.



ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO
Area Affari Comuni - Fondo di Rotazione
Ufficio Affari Legali Ordinari

Ufficio Provinciale di Catania

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N° 65 DEL 28/07/2016

Oggetto: Atto di indirizzo operativo ed assegnazione della somma di € 14.137,76, nella gestione provvisoria dell'esercizio 2016, per saldo compenso all'Avvocato Marco Venerando Biondi - Controversia E.S.A./Istituto Statale d'Istruzione Superiore "Filippo Eredia" di Catania.

PROPOSTA
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- che l'Ente Sviluppo Agricolo è proprietario di n° 2 appartamenti siti in Catania, Piazza Ludovico Ariosto n. 21/25, a seguito di atto di comproprietà del 30/06/1958, rogato dal Dott. Gaetano Musumeci, notaio in Misterbianco;
- che tali immobili sono stati acquisiti al patrimonio dell'Ente in virtù dell'art. 22 del D.P.R. n° 1704 del 22/05/1956 che prevedeva, tra l'altro, che tutte le spese di gestione fossero a carico dell'allora E.R.A.S., fino al subentro degli Enti locali;
- che sulla scorta del suddetto decreto il Presidente *pro tempore* dell'E.R.A.S. consegnava, giusto verbale del 11/08/1958, al Preside *pro tempore* dell'istituto in argomento, i locali di che trattasi, che sono stati adibiti a sede degli uffici di segreteria e del consiglio dell'amministrazione della scuola;
- che successivamente, trattandosi di scuola di istruzione di secondo grado, con leggi regionali n. 9/86, art. 13, e n.15/88, art. 7, la gestione del predetto Istituto (manutenzione, arredamento, dotazione di attrezzature) venne attribuita alla Provincia Regionale di Catania;
- e ancora, che nel 1986 l'Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura veniva aggregato all'Istituto Tecnico Agrario Statale "Filippo Eredia" di Catania trasferendone la sede in Via B. del Bosco n. 43, diventando a tutti gli effetti di legge un istituto di istruzione secondaria superiore, con la conseguenza che i locali di Piazza L. Ariosto perdevano la loro primaria destinazione prevista dal D.P.R. 1704/1956;
- che, a seguito di tali superiori eventi, il predetto immobile, sin dal lontano 1986 è stato detenuto illegittimamente e senza alcun "titolo" dall'Istituto Tecnico Agrario "Filippo Eredia" con sede in Catania, via del Bosco n. 43;
- che, sebbene la suddetta scuola sia stata più volte sollecitata a rilasciare i predetti locali, questa ha continuato a detenerli, tanto da indurre l'E.S.A. a promuovere il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Catania, in considerazione del fatto che l'Ente ha dovuto subire diverse procedure esecutive da parte del condominio di Piazza L. Ariosto n. 21/25, relativamente a tutte le spese condominiali ordinarie e straordinarie rimaste a carico dell'E.S.A., quale subordine del pagamento delle spese condominiali a partire dall'anno di attribuzione della gestione alle Province Regionali;

- che la Sede Provinciale di Catania aveva incaricato l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in propria difesa e rappresentanza, la quale però, con nota prot. n° 17959 del 05/09/2003, ha comunicato la propria impossibilità giuridica ad assumere la difesa dell' Ente per conflitto d'interessi con un organo dello Stato;
- che la stessa Avvocatura Distrettuale di Catania ha suggerito l'opportunità per l'Ente di avvalersi, per la tutela dei propri interessi, di un legale del libero foro;
- che con Deliberazione n. 1773/C.S. del 30/12/2003 l'Ente incarica il professionista esterno, Avv. Angelo Gagliano del Foro di Catania , ed ha incoato il giudizio di primo grado, che si è concluso con l'emissione da parte del Tribunale Civile di Catania della sentenza n° 2405 del 28/03/2008, con la quale il Giudice Unico ha rigettato le istanze avanzate dall'E.S.A.;
- però, che tale decisione si è ritenuta decisamente errata in considerazione del fatto che:
 1. il decreto n. 1705/1956, in ottemperanza al quale l'E.S.A. si assumeva gli oneri della citata scuola, fissava i termini fino al subentro degli Enti Locali;
 2. la gestione non didattica dell'Istituto, con le sopra menzionate leggi regionali, è stata trasferita, già dal 1986, alla Provincia Regionale di Catania, ponendola a suo carico;
 3. l'Istituto Professionale, in seguito all'unificazione con il Tecnico Agrario avvenuta nel 1986, ha perso la propria primaria destinazione nonché la finalità istitutiva di preparare personale di ordine esecutivo nei vari settori dell'agricoltura ed ha assunto la nuova veste giuridica di scuola di istruzione secondaria superiore;
- che alla luce delle superiori considerazioni, è stato ritenuto opportuno appellare la citata sentenza del Tribunale di Catania ed all'uopo affidare l'incarico di curare la tutela degli interessi dell'E.S.A. ad un professionista esterno;
- che l'Avv. Angelo Gagliano, il legale che ha assistito questa Amministrazione nel primo grado di giudizio, ha manifestato per le vie brevi l'impossibilità a continuare la difesa dell'Ente;
- che con deliberazione n. ° 321/CA- del 07/07/2009, l'ESA ha nominato il professionista esterno Avv. Marco Venerando Biondi per la proposizione d'appello avverso alla sentenza n° 2405/08 del Tribunale Civile di Catania;
- che con sentenza N. 194 del 07 febbraio 2014 la Corte D'Appello di Catania, non definitivamente pronunciando, accoglie l'appello proposto dall'E.S.A. contro l'Istituto Statale d'Istruzione Superiore F. Eredia e per reffetto condanna l'Istitututo Statale d'Istruzione Superiore F. Eredia a rilasciare in favore dell'appellante gli appartamenti indicati in motivazione nonché al risarcimento dei danni per la cui quantificazione la causa va rimessa in istruttoria con separata ordinanza;
- che il 20 luglio 2015 si è svolta l'udienza e l'avv. Marco Venerando Biondi ha precisato le conclusioni facendo riferimento a quanto già dedotto, richiesto ed eccepito in seno all'atto del giudizio, la Corte D'Appello del Tribunale di Catania ha posto la causa in decisione con termini per deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche come per legge;
- che la Corte D'Appello del Tribunale di Catania con sentenza definitiva n. 1798/15 si è definitivamente pronunciata accogliendo il gravame proposto dall'E.S.A. avverso la sentenza del Tribunale di Catania del 30/05/2008 condannando l'Istituto scolastico "Filippo Eredia" al pagamento in favore dell'appellante E.S.A., della somma di € 365.000,00, oltre alla rifusione delle spese del primo e del secondo grado di giudizio;
- che con Deliberazione n. 192/C.S. del 22/10/2013 e successiva Determinazione del Direttore Generale n. 105 del 31/12/2014 all'Avv. Marco Venerando Biondi, per la propria attività professionale svolta, l'Ente ha versato un acconto di € 2.876,04, comprensivo di IVA al 21% e ritenuta di acconto di € 400,00;

VISTA la deliberazione n. 321/CA- del 07/07/2009;

CONSIDERATO:

- che l'Avvocato Marco Venerando Biondi, a saldo del compenso del proprio operato, ha trasmesso all'Ufficio di Catania un preavviso di fattura datato 29 gennaio 2016, acquisito agli atti il 01/02/2016 con prot. n. 58, ammontante ad € 14.137,76, comprensivo del contributo alla Cassa Prev. Avv.ti nella misura del 4%, in franchigia da IVA ai sensi dell'art. 1 cc. 54-89 L. 190/2014 e non soggetto alla ritenuta d'acconto ai sensi del c. 67 L. 190/2014;

VISTA:

- la nota prot. n.11506 del 10/05/2016 con la quale il Servizio Vigilanza Enti dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, autorizza, ai sensi dell'art. 43 del D.lgs n. 118/2011, punto 8.3, dell'art.4/2 e successive modifiche ed integrazioni, la gestione provvisoria fino al 31/05/2016;

RITENUTO:

- di dover procedere all'assegnazione della superiore somma di € 14.137,76 per il pagamento del compenso del succitato professionista per l'attività professionale svolta gs. incarico di difesa nel giudizio di cui in epigrafe;
- che, per le motivazioni di cui sopra, la spesa di che trattasi è da ritenersi urgente e indifferibile al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi in quanto derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e rientra tra le finalità dell'art. 23 del D.P.R. n. 97/2003 e s.m.i.;

PROPONE:

- di procedere al pagamento della somma di € 14.137,76, comprensiva del contributo alla Cassa Prev. Avv.ti nella misura del 4%, in franchigia da IVA ai sensi dell'art. 1 cc. 54-89 L. 190/2014 e non soggetto alla ritenuta d'acconto ai sensi del c. 67 L. 190/2014, in favore dell'Avv. Marco Venerando Biondi a saldo dell'attività professionale espletata nella controversia in oggetto citata;
- di assegnare con la presente proposta la somma di € 14.137,76 impegnando la relativa somma nella gestione provvisoria del bilancio di previsione 2016 sul Capitolo 78


Il Responsabile del Procedimento
Rag. Apollonia Nicolosi



Il Dirigente dell'Ufficio Provinciale di Catania
Dott. Franco Greco



Il Responsabile dell'Ufficio Affari Legali,
del Personale ed Adempimenti Disciplinari
Dott. Domenico Di Aquila



Deliberazione del Commissario Straordinario n. _____ del _____

Oggetto: Atto di indirizzo operativo ed assegnazione della somma di € 14.137,76, nella gestione provvisoria dell'esercizio 2016, per saldo compenso all'Avvocato Marco Venerando Biondi - Controversia E.S.A./Istituto Statale d'Istruzione Superiore "Filippo Eredia" di Catania.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

- POSITIVO
 NEGATIVO

Area Affari Comuni - Fondo di Rotazione
Il Responsabile dell'Unità di Staff
Dott. Giuseppe Greco

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

- POSITIVO

ATTO
IMPEGNO
SUBIMPEGNO

: 115/2016
: 360375
:

- NEGATIVO

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO



ai sensi art. 20 co.3 L.R. 19/05
si rende il favorevole visto di legittimità
Il Direttore Generale
Maurizio Cimino

DIRETTORE GENERALE
Commissario Straordinario
Dr. F. Biondi

Deliberazione n° 65/Commissario Straordinario

OGGETTO: Atto di indirizzo operativo ed assegnazione della somma di €. 14.137,76, nella gestione provvisoria dell' esercizio 2016 per saldo compenso all'Avv. Marco Venerando Biondi - Controversia E.S.A./Istituto Statale d'Istruzione Superiore "Filippo Eredia" di Catania.

L'anno Duemilasedici il giorno 28 del mese di luglio in Palermo.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Assiste il Direttore Generale Commissario ad Acta Dr. Fabio Marino.

VISTA la L.R. n.21 del 10/08/1965 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto dell'Ente, approvato con D.P.R.S. del 21/01/1966 n.108/A, registrato alla Corte dei Conti il 13/08/1966, reg.1, fg.75;

VISTA la L.R. n. 212 del 14/09/1979;

VISTA la L.R. n. 22 del 28/03/1995;

VISTA la L.R. n. 19 del 20/06/1997;

VISTA la L.R.. n. 17 del 28/12/2004 art. 44;

VISTA la L.R. n. 19 del 23/12/2005;

VISTO l'art. 17 della L.R. 11/2010;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'Ente approvato con Deliberazione n. 170/C. ad Acta del 19/06/2012;

VISTA la nota prot. 38979 del 10/12/2012 del Servizio Vigilanza Enti con la quale, a seguito dell'approvazione con Deliberazione della Giunta di Governo Regionale n. 400 del 12/10/2012, è stata comunicata l'esecutività della Deliberazione n. 170/C. ad Acta del 19/06/2012;

VISTO il D.A. n° 32/GAB del 13 giugno 2016 dell'Assessore Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea con il quale il Dott. Fabio Marino è nominato Commissario ad Acta per le funzioni di Direttore Generale;

VISTO il D. A. n. 4/Gab del 20 aprile 2016 dell'Assessore regionale dell'Economia, notificato all'E.S.A. dall'Ufficio di Gabinetto dell'Assessore con nota prot. n. 1786/A.05 con la quale viene istituito il Collegio straordinario dei Revisori dei conti dell'Ente.

CONSIDERATO che in data 17/05/2016 la Dott.ssa Patti Maria Anna nella qualità di Presidente, la Dott.ssa Lo Iacono Maria Rita e il Sig. Amedeo Monti si sono insediati nella qualità di componenti del Collegio Straordinario dei Revisori dei Conti.

VISTA la nota prot. n. 346 del 22/07/2016 con la quale si invita il Collegio Straordinario dei Revisori dei Conti a partecipare alla seduta del 28/07/2016.

VISTO il D.P. n. 125/Serv. 1°/S.G. del 03/05/2013, del Presidente della Regione Siciliana con il quale l'On. Francesco Concetto Calanna è stato nominato Commissario Straordinario presso l'Ente di Sviluppo Agricolo.

VISTO il D.P. n. 299/Serv.1/SG del 07/07/2016 del Presidente della Regione Siciliana che conferma l'incarico al Commissario Straordinario.

Vista e condivisa la proposta del Responsabile del Procedimento;

Visto il parere di Regolarità Tecnica;

Visto il parere di Regolarità contabile;

Atteso che il Direttore generale ha apposto il favorevole visto di legittimità ai sensi dell'art. 20 c.3 della L.R. 19/2005;


Vista la nota prot. n. 82931 del 28/10/2014 dell'Assessorato Reg.le dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea - Dipartimento Reg.le dell'Agricoltura - servizio I - Vigilanza Consorzi di Bonifica, Consorzi Agrari ed Enti ex Dipartimento Regionale Interventi Infrastrutturali per l'Agricoltura - Unità Operativa 12 - Vigilanza e Tutela Istituti ed Enti;

Ritenuta la propria competenza;

DELIBERA

per quanto precedentemente indicato e che qui si intende integralmente riportato:

- di approvare il pagamento della somma di € 14.137,76, comprensiva del contributo alla Cassa Prev. Avv.ti nella misura del 4%, in franchigia da IVA ai sensi dell'art. 1 cc. 54-89 L. 190/2014 e non soggetto alla ritenuta d'acconto ai sensi del c. 67 L. 190/2014, in favore dell'Avv. Marco Venerando Biondi del foro di Catania a saldo dell'attività professionale espletata nella controversia in oggetto citata;
- di assegnare con la presente proposta la somma di € 14.137,76 nella gestione provvisoria del bilancio di previsione 2016, giusta autorizzazione di cui alla nota prot. n. 11506 del 10/05/2016;
- di dare mandato al Direttore Generale di porre in essere gli atti gestionali consequenziali, ivi compresa la conferma dell'impegno definitivo delle somme effettivamente occorrenti nel rispetto delle norme vigenti;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.



Il Commissario Straordinario
On. Francesco Conzato Calanna